

# dossier

XIX Legislatura

27 ottobre 2025

## **Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE**

Atto del Governo n. 321



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - ~~X~~ [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 573



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 066760-9496 [st\\_finanze@camera.it](mailto:st_finanze@camera.it) - ~~X~~ [@CD\\_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Atto del Governo n. 321

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

PREMESSA .....	5
SCHEDE DI LETTURA .....	11
Articolo 1 ( <i>Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i> ).....	13
Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141</i> ) .....	70
Articolo 3 ( <i>Modifiche di coordinamento su provvedimenti normativi rilevanti in materia di credito al consumo</i> ) .....	85
Articolo 4 ( <i>Disposizioni d'attuazione</i> ) .....	89
Articolo 5 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ).....	90
Articolo 6 ( <i>Entrata in vigore e disposizioni transitorie</i> ).....	91



## Premessa

L'**articolo 4** della legge n. 91 del 2025 ("Legge di delegazione europea 2024") reca i **principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, cosiddetta *Second Consumer Credit Directive*, o **CCD2**.

Tra i principali criteri di delega, si possono individuare i seguenti:

- apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente, ivi compreso il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – "TUB" (di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993);
- designare la **Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)**, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal TUB, quali autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva;
- **esercitare** alcune delle **opzioni normative previste dalla direttiva**, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto di riferimento e dei benefici e oneri delle opzioni;
- **esercitare l'opzione** prevista dalla direttiva circa la semplificazione del contenuto informativo di determinate fattispecie contrattuali in cui il credito al consumo comporta oneri limitati o assenti per il beneficiario (criterio direttivo inserito al Senato);
- valutare l'introduzione di una **disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche a casi esclusi dall'applicazione della Direttiva**, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;
- valutare l'esercizio dell'opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva, relativa alla facoltà degli Stati membri di **non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione** previsti ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come **microimprese**, piccole e medie imprese qualora esse agiscano come **intermediari del credito o creditori a titolo accessorio**;
- disporre le opportune modifiche alla **disciplina sanzionatoria** prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Per ulteriori informazioni sui principi e criteri direttivi della delega si rinvia al [dossier sulla legge di delegazione europea 2024](#). Qui di seguito viene sintetizzato il contenuto della direttiva in recepimento.

### ***La seconda direttiva sul credito al consumo (direttiva (UE) 2023/2225)***

La direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CEE (*Second Consumer Credit Directive*, o CCD2) stabilisce le norme dell'Unione europea (Unione) sui contratti di credito ai consumatori.

Come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la CCD2 ha l'obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un mercato unico del credito, promuovendo una crescita consapevole di tale settore e regolando nel dettaglio anche le nuove forme di concessione del credito ai consumatori.

Infatti, dall'adozione della direttiva 2008/48/CE (CCD), la diffusione e l'applicazione delle nuove tecnologie digitali hanno apportato significativi cambiamenti al mercato del credito del consumo, sia sul versante dell'offerta che su quello della domanda, permettendo ad esempio la creazione di nuovi prodotti di credito ai consumatori e lo sviluppo dei canali di offerta *online*.

In tale contesto, la CCD2 aumenta innanzitutto il livello di armonizzazione delle norme che regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno ben funzionante. Quali principali linee guida, la direttiva CCD2 prevede di: *i)* estendere la tutela del consumatore ampliando l'ambito di applicazione della CCD; *ii)* garantire che i mutuatari abbiano un facile accesso a tutte le informazioni e siano informati sul costo totale del credito; *iii)* stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovra-indebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi; e *iv)* imporre ai finanziatori procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di valutare se i consumatori possono effettivamente rimborsare il loro credito.

Più in dettaglio, l'articolo 3 reca le definizioni rilevanti. In particolare, per "contratto di credito" si intende un contratto con il quale un creditore concede o si impegna a concedere crediti a un consumatore sotto forma di un pagamento differito, di un prestito o di un'altra agevolazione finanziaria simile. Come "consumatore" si definisce una persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale o professionale e per "effetto di legge" la direttiva definisce la situazione in cui una parte acquisisce automaticamente un diritto (o una responsabilità) perché dettata dalla legislazione esistente. Viene inoltre individuata la definizione di "sconfinamento", ovvero uno scoperto tacitamente accettato in cui un creditore mette a disposizione di un consumatore fondi che superano il saldo del conto corrente del consumatore o la commissione di scoperto concordata.

In sintesi, la direttiva si applica ai **contratti di credito in base ai quali i consumatori prendono in prestito denaro per acquistare beni e servizi, escluse** determinate categorie di contratti indicate all'articolo 2, par. 2, tra i quali:

- contratti di credito garantiti da un mutuo o da un'altra garanzia comparabile su beni immobili;
- credito superiore a 100 000 euro;
- regimi di crediti datori di lavoro gratuiti o a basso interesse per i lavoratori dipendenti;
- pagamenti differiti a determinate condizioni;
- accordi di noleggio o di leasing che non offrano o richiedono l'acquisto dell'articolo interessato;

Scopo delle esclusioni è consentire agli Stati membri dell'Unione di esentare dalle norme comunitarie determinati accordi, come quelli collegati a carte di debito differite a determinate condizioni.

La direttiva (articolo 5) richiede che le informazioni fornite ai consumatori ai sensi delle norme comunitarie siano fornite gratuitamente e stabilisce che i prestatori di credito ai residenti legali nell'UE non possono discriminare in base alla nazionalità, al luogo di residenza o ad altri fattori come il sesso, la razza o il colore elencati nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 6).

Le norme eurounitarie fissano anzitutto, al capo II, gli specifici obblighi di informazione che devono essere forniti prima dell'accordo.

Le comunicazioni alla clientela devono essere corrette, chiare e non ingannevoli (articolo 7).

Sono previste specifiche prescrizioni in materia di pubblicità (articolo 8). In particolare, le relative pubblicità devono includere l'avvertenza: «Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro.» o una formulazione equivalente (articolo 8). Si vieta poi la pubblicità ingannevole che: suggerisca che il credito migliorerebbe le situazioni finanziarie dei consumatori; specifichi i contratti o le banche dati di credito in essere che hanno un impatto limitato o nullo su una valutazione di una domanda di credito; indichi falsamente che il credito aumenta le risorse finanziarie, i risparmi o il tenore di vita.

Gli Stati membri possono inoltre vietare la pubblicità che evidenzia la facilità o la velocità di acquisizione del credito; condiziona lo sconto all'accensione di un credito; offre periodi di grazia superiori a tre mesi per i rimborsi.

Inoltre, le informazioni pubblicitarie *standard* devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili. Esse devono specificare in modo chiaro, conciso e visibile i seguenti elementi:

- il tasso di prestito, compresi gli oneri;
- l'importo totale del credito;
- il tasso annuo effettivo globale (l'allegato III stabilisce le modalità di calcolo);
- la durata del contratto di credito, ove applicabile;
- il totale a carico del consumatore e l'importo delle rate, se del caso;
- contenere un esempio rappresentativo dei vari termini.

Inoltre le informazioni generali (articolo 9) devono essere chiare e comprensibili e disponibili su carta o su un supporto durevole scelto dal consumatore e contenere almeno i seguenti elementi:

- l'identità e i dati di contatto del fornitore di informazioni;
- gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato, la durata del contratto e gli eventuali ulteriori costi;
- tassi debitori disponibili ed esempio del costo totale per il consumatore;
- una serie di opzioni di rimborso, le condizioni per il rimborso anticipato e i dettagli sul diritto di recesso;
- l'indicazione di tutti i servizi accessori necessari per ottenere il credito;
- un avvertimento generale sulle possibili conseguenze del mancato rispetto dei termini dell'accordo.

Con riferimento alle informazioni precontrattuali (articolo 10) esse devono:

- essere fornite al cliente «in tempo utile» e contenere spiegazioni adeguate, in modo che possa confrontare le diverse offerte e prendere una decisione informata prima di essere vincolato da un accordo;

- contenere tutti gli elementi del modulo Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori di cui all'allegato I, con le informazioni principali sulla prima pagina;
- utilizzare il modulo Informazioni europee relative al credito ai consumatori di cui all'allegato II per i contratti di credito conclusi da organizzazioni che operano a reciproco vantaggio dei loro membri;
- informare i clienti quando viene loro presentata un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato dei dati personali.

L'articolo 14 vieta la cosiddetta vendita abbinata, a meno che il contratto di credito non sia disponibile separatamente da altri prodotti o servizi finanziari in offerta. Esso consente poi il raggruppamento, laddove il contratto di credito sia disponibile separatamente, ma non necessariamente agli stessi termini e alle stesse condizioni del contratto abbinato ad altri prodotti o servizi in offerta; consente ai creditori di richiedere al cliente l'apertura o il mantenimento di un conto di pagamento o di risparmio per accumulare capitale o gestire il credito, o di detenere una polizza assicurativa pertinente.

La medesima norma vieta l'uso di dati personali relativi alle malattie oncologiche per la sottoscrizione di una polizza assicurativa entro 15 anni dalla fine del trattamento.

Si richiede ai creditori di informare esplicitamente i consumatori circa la possibilità di ricevere servizi accessori; il consenso del consumatore non sarà desunto dalla conclusione di un contratto di credito o dall'acquisto di servizi accessori presentati attraverso opzioni predefinite (come le caselle pre-selezionate).

Viene poi stabilito un quadro normativo certo fornitura di servizi di consulenza (articolo 16) e si fa esplicito divieto di concedere crediti senza la richiesta preventiva del consumatore e un consenso esplicito (articolo 15).

Con riferimento alla disciplina della **valutazione del merito creditizio**, i creditori devono valutare e verificare accuratamente il merito creditizio di un consumatore, esaminando informazioni pertinenti e precise sul suo reddito, sulle spese e su altre circostanze finanziarie ed economiche (articolo 18).

Ai sensi del richiamato articolo, la valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore. Le informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, ove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati. Viene chiarito che i *social network* non sono considerati una fonte esterna ai fini della presente direttiva.

In particolare, qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso al trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere dal creditore l'intervento umano, che consiste nel diritto di chiedere ed ottenere dal creditore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione; di esprimere la propria opinione al creditore; e di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del creditore.



I contratti di credito devono contenere informazioni simili a quelle fornite nella fase precontrattuale, ma in maggior dettaglio (articolo 20 e seguenti). In particolare, i creditori devono informare i consumatori in merito a: modifiche ai termini e alle condizioni dell'accordo prima di apportarle e, se del caso, in merito alla necessità di ottenere consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per effetto di legge; variazioni dei tassi debitori in tempo utile, prima della loro entrata in vigore; ogni riduzione o cancellazione dello scoperto di conto, almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della reale riduzione o cancellazione dello scoperto di conto; i dettagli finanziari di qualsiasi sconfinamento previsto dall'accordo.

I consumatori possono recedere da un accordo entro 14 giorni senza indicare alcuna motivazione (articolo 26), possono porre fine a un contratto di credito aperto gratuitamente in qualsiasi momento, a meno che non preveda un periodo di preavviso concordato, che non può superare un mese (articolo 28). Essi hanno il diritto di effettuare un rimborso anticipato in qualsiasi momento, a condizione che il creditore riceva un indennizzo equo e obiettivamente giustificato (articolo 19).

Gli Stati membri applicano misure volte a prevenire gli abusi e a garantire che i consumatori non ricevano tassi debitori eccessivamente elevati (articolo 31). Essi richiedono ai creditori e agli intermediari di agire in modo onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei propri clienti (articolo 32). Gli Stati fissano requisiti minimi di competenza e conoscenza per i creditori e il loro personale (articolo 33), promuovono l'educazione finanziaria dei consumatori in materia di gestione responsabile dei prestiti e del debito (articolo 34) ed esigono che i creditori esercitino, se del caso, una ragionevole tolleranza prima di avviare le procedure esecutive (articolo 35).

Inoltre, garantiscono la messa a disposizione di servizi indipendenti di consulenza sul debito per i consumatori in difficoltà con i loro impegni finanziari; sottopongono i creditori e gli intermediari del credito agli obblighi di ammissione, registrazione e vigilanza, supervisionati da un'autorità indipendente; forniscono ai consumatori l'accesso a procedure adeguate, tempestive ed efficaci di risoluzione extragiudiziale delle controversie; nominano autorità per attuare la direttiva e determinano sanzioni in caso di violazioni (articoli 36 e seguenti).

La direttiva abroga la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori a partire dal 20 novembre 2026.

Gli Stati membri devono recepire la direttiva nel diritto nazionale entro il 20 novembre 2025; le relative norme si applicano a partire dal 20 novembre 2026 (articolo 48).



## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)*

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame reca novelle al **testo unico in materia bancaria e creditizia – TUB** di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di recepire le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2225. Il **comma 1** propone novelle al titolo VI, capo I-*bis* del TUB in materia di **credito immobiliare ai consumatori**. Tali novelle intervengono, in primo luogo, sulle **definizioni** (art. 120-*quinquies*), escludendo, tra l'altro, dall'ambito di attività di **intermediazione finanziaria** la “**mera presentazione**” - **non remunerata e svolta a titolo accessorio - di un consumatore** ad un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito.

Le novelle riguardano, altresì, l'**accesso alle banche dati**, il loro **aggiornamento**, nonché la disciplina sulle **informazioni inerenti al consumatore** in esse registrate (nuovo art. 120-*undecies*.1). Una modifica all'art. 120-*noviesdecies* dispone circa la **nullità di una clausola contrattuale** in caso di **difformità del contratto rispetto all'informativa personalizzata** fornita al consumatore.

Il **comma 2** reca modifiche al titolo VI, capo II in materia di **credito ai consumatori**. Oltre ad integrare l'elenco delle **definizioni** (art. 121), le modifiche all'art. 122 intervengono sull'**ambito di applicazione** del suddetto capo II, escludendo dall'applicazione della disciplina ivi dettata i contratti di **valore superiore a 100.000 euro** (in luogo della soglia di 75.000 euro prevista a legislazione vigente). Si prevede, inoltre, l'esclusione di finanziamenti concessi nell'ambito di **rapporti di lavoro** e di talune tipologie di **dilazioni di pagamento**. Infine, esercitando un'opzione prevista dalla direttiva in recepimento, sono escluse dalla disciplina in esame le **carte di debito differito**, a determinate condizioni.

Sono posti taluni **principi generali** di diligenza, correttezza e trasparenza - anche tenendo conto dei diritti degli interessi del consumatore - nonché la **gratuità delle informazioni** e il divieto di **discriminazione** (nuovo art. 122-*bis*).

La disciplina sulla **pubblicità** (art. 123) è modificata al fine di specificare che il messaggio pubblicitario deve essere **corretto, chiaro, non ingannevole**, tale da non indurre il consumatore a maturare false aspettative. Sono introdotti alcuni **divieti** inerenti a falsi messaggi che possono essere veicolati e si demanda al CICR, su proposta della Banca d'Italia, l'individuazione di **tipologie di messaggi vietati** e le possibili **deroghe**.

L'art. 123-*bis*, di cui si propone l'introduzione, pone in capo al finanziatore l'obbligo di fornire informazioni generali, in modo chiaro e comprensibile, su **supporto cartaceo o altro supporto durevole**. Si interviene, inoltre, sugli **obblighi precontrattuali** (art. 124), con riferimento a tempi e modalità delle informazioni e dei chiarimenti da fornire al consumatore in tale fase, anche quando si prevede l'utilizzo di comunicazioni a distanza.

Si chiarisce, con il nuovo art. 124.1, che il **consenso del consumatore debba essere espresso esplicitamente e non possa essere desunto** dal finanziatore o dall'intermediario.

Il nuovo articolo 124.2 dispone circa i **servizi di consulenza**.

Si interviene, modificando l'art. 124-*bis*, sulla **valutazione del merito creditizio** che deve essere svolta in maniera **approfondita**, utilizzando informazioni **pertinenti** da fonti interne ed esterne. Dalle fonti "esterne" **sono esclusi esplicitamente i social network**. La valutazione del merito creditizio condotta in maniera **non corretta** non può causare l'introduzione di clausole peggiorative o la risoluzione del contratto, salvi casi in cui il consumatore abbia, intenzionalmente, omesso informazioni o le abbia fornite errate. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni circa la valutazione del merito creditizio effettuata, anche parzialmente, **con dati automatizzati** e le conseguenti garanzie a tutela del consumatore. Vengono quindi dettate, anche in riferimento al presente capo II sul credito ai consumatori, disposizioni inerenti alle **banche dati** (modifiche all'art. 125).

Si fissa **la scadenza del periodo di recesso del consumatore** (disciplinato dall'art. 125-*ter*) **in dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito** nei casi in cui il consumatore **non abbia ricevuto le informazioni** prescritte dall'art. 125-*bis*. Tale termine non si applica se il consumatore **non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo**.

Ulteriori novelle riguardano il **contratto di credito collegato** (art. 125-*quinquies*), che si intende risolto di diritto in caso di esercizio del diritto di recesso, il **rimborso anticipato** (art. 125-*sexies*) e lo **sconfinamento** (art. 125-*octies*).

Con l'introduzione del nuovo art. 125-*octies*.1, lo schema di decreto reca disposizioni concernenti la **riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento**. Modificando l'art. 125-*decies* si introduce la nozione di **ragionevole grado di tolleranza** in caso di inadempimento del consumatore.

Si prevede che i **finanziatori remunerino il personale o gli intermediari**, ai fini del rispetto degli obblighi dettati dalle disposizioni in esame, e assicurino che il personale abbia **un livello di professionalità adeguato** (nuovo art. 125-*undecies*). Ulteriori disposizioni aggiuntive dettano disposizioni circa l'**educazione finanziaria** e i **servizi di consulenza al debito** (rispettivamente art. 125-*duodecies* e art. 125-*terdecies*, di cui si propone l'introduzione).

Il **comma 3 dell'articolo 1 in esame** inserisce nel titolo VI, capo III l'articolo 127-*ter*, il quale elenca le disposizioni applicabili in via generale alla valutazione del merito creditizio fondata sul **trattamento automatizzato di dati personali del cliente**.

Il **comma 4** reca modifiche al titolo VI-*bis*. Con la modifica degli articoli 128-*quater* sugli **agenti in attività finanziaria** e 128-*sexies* sui **mediatori creditizi** si prevede (in analogia con quanto già visto in relazione alla disciplina del credito immobiliare) che **non rientra nell'attività di tali soggetti la "mera presentazione"**

**non remunerata.** Ulteriori novelle al titolo VI-*bis* riguardano le **attribuzioni - di controllo e sanzionatorie - dell'Organismo Agenti e Mediatori**, anche con riferimento ai dipendenti e collaboratori dei medesimi agenti e mediatori.

Il **comma 5** modifica l'articolo 144 in materia di **sanzioni**, al fine di coordinare le disposizioni ivi contenute con il complesso delle novelle apportate al TUB.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della [legge n. 91 del 2025](#) delega il Governo ad apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente ivi incluso il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**), necessarie ad assicurare la corretta applicazione della **direttiva (UE) 2023/2225, "direttiva CCD2"** nell'ordinamento nazionale. Viene, altresì, precisato che, nell'esercizio della delega, il Governo tenga conto, ove opportuno, degli orientamenti di vigilanza delle autorità europee e assicuri la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori.

***Modifiche titolo VI, capo I-bis del TUB in materia di credito immobiliare ai consumatori (comma 1)***

Il **comma 1**, reca novelle al titolo VI, capo I-*bis* del testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#).

La **lettera a)** interviene su alcune **definizioni** contenute nell'articolo 120-*quinquies* TUB.

In primo luogo, viene esclusa dalla nozione di "**intermediario del credito**" (contenuta nella lettera *g*) del comma 1 dell'art. 120-*quinquies* TUB) l'attività prevista dagli articoli 128-*quater*, comma 1-*bis* e 128-*sexies*, comma 1-*bis* del TUB medesimo (**introdotti dal presente schema di decreto**) consistente nell'attività di "**mera presentazione**" non remunerata e svolta a titolo accessorio. In secondo luogo, viene esclusa dalla nozione di "**servizio di consulenza**" (contenuta nella lettera *i*) del comma 1 dell'art. 120-*quinquies* TUB) l'attività indicata nell'art. 120-*undecies*.1, introdotto dalla **lettera c)** del presente **comma 1** (*v. infra*).

La **lettera b)** propone modifiche all'art. 120-*undecies* TUB concernente la **verifica del merito creditizio del consumatore**, effettuata dal finanziatore tenendo conto di **fattori pertinenti**, sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

La **novella in esame** sopprime, nell'art. 120-*undecies* in oggetto, l'obbligo di comunicare se il rifiuto del finanziamento sia basato sul trattamento automatico di dati. Occorre tuttavia specificare che apposita disciplina **sul trattamento automatico dei dati** è contenuta nell'articolo 127-*ter* del TUB, **introdotto dal comma 3, lettera a) del presente articolo**, con riferimento a **tutte le tipologie di contratto per il credito al consumo**.

Viene inoltre soppresso il riferimento all'art. 125 TUB sulle **banche dati**; le disposizioni in materia di banche dati sono contenute, per quanto concerne il

credito immobiliare, nell'articolo 120-*undecies*.1 introdotto, come sopra accennato, dalla **lettera c)**, riprendendo sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 125, anch'esso novellato (dal **comma 2, lettera i)**).

La **lettera d) del comma 1** in esame reca novella all'art. 120-*noviesdecies* stabilendo che la nullità della clausola contrattuale si verifica in caso di **difformità del contratto rispetto all'informativa personalizzata fornita al consumatore**. A tal fine la novella, inserendo il nuovo comma 1-bis nel citato art. 120-*noviesdecies*, mira a precisare le condizioni per l'applicabilità al credito immobiliare dell'articolo 117, comma 6 TUB. Tale comma 6 prevede che sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Si prevede che la disciplina suddetta si applichi quando il contratto riporti **clausole, tassi, prezzi e condizioni diverse da quelle fornite al consumatore nell'ultimo «Prospetto informativo europeo standardizzato» (PIES)** di cui all'articolo 120-*novies*, comma 4.

***Modifiche al titolo VI, capo II del TUB in materia di credito al consumo (comma 2)***

Il **comma 2**, reca novelle al titolo VI, capo II del testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB).

La **lettera a)** interviene su alcune **definizioni** contenute nell'articolo 121 TUB. Oltre ad introdurre talune modifiche di coordinamento, anche con riferimento alle attività disciplinate dal presente capo II viene **esclusa l'attività di “mera presentazione” tra quelle attribuite all'intermediario del credito** (art. 121, comma 1, lettera *h*) del TUB).

Sono inoltre introdotte le seguenti **nuove definizioni**:

- “**servizio accessorio**” (nuova lettera *c-bis*) dell'art. 121, comma 1, TUB corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, n. 4) della direttiva CCD2);
- “**importo totale dovuto dal consumatore**” (nuova lettera *g-bis*) corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, n. 6) della direttiva CCD2);
- “**profilazione**” (nuova lettera *m-bis*) corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, n. 14) della direttiva CCD2);
- “**servizio di consulenza**” (nuova lettera *m-ter*) corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17) della direttiva CCD2);
- “**servizio di consulenza sul debito**” (nuova lettera *m-quater*) corrispondente all'articolo 3, paragrafo 1, n. 22) della direttiva CCD2);

Le definizioni qui sopra menzionate riprendono quanto previsto dalla direttiva [2023/2225/UE](#) in recepimento. La definizione di “**trattamento**” (contenuta nella



nuova lettera *m-quinquies*) fa rinvio invece all'articolo 4, punto 2) del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) sul trattamento dei dati personali (c.d. GDPR).

La **lettera b)** modifica l'**ambito di applicazione**, intervenendo sulle **eccezioni** previste dall'articolo 122 TUB. Quest'ultimo, infatti, al comma 1 elenca le **tipologie di finanziamento alle quali non si applica la disciplina sul credito al consumo** contenuta nel presente capo II:

Si prevede che la disciplina in esame sul credito al consumo **non si applichi ai finanziamenti di importo superiore ai 100.000 euro** (laddove la lettera *a*) vigente del comma 1 dell'articolo 122 prevede l'eccezione per i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro). Si tratta della medesima soglia di 100.000 fissata dall'articolo 2, par. 2, lett. *c*) della direttiva [2023/2225/UE](#).

Sono altresì espunti dall'elenco delle eccezioni: i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e quelli a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme (rispettivamente lettere *c*) e *d*) di cui si propone l'abrogazione). Riguardo a queste tipologie di contratto, nonché ai contratti di importo inferiore ai 200 euro, la **lettera b)** in esame propone l'inserimento nell'articolo 122 TUB in oggetto di un nuovo comma *5-bis* il quale demanda alla **Banca d'Italia**, conformemente alle indicazioni del [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio](#) - CICR, l'**individuazione delle disposizioni non applicabili a tali contratti**.

Si rammenta che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega designa la **Banca d'Italia** e l'**Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)**, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal TUB, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 41 della CCD2 (ovvero le autorità abilitate a garantire l'applicazione e il rispetto della direttiva, che devono essere dotate dei poteri di indagine e di controllo, nonché delle risorse adeguate necessarie all'adempimento efficiente ed efficace delle loro funzioni), attribuendo agli stessi soggetti i poteri di indagine e di controllo, previsti dalla medesima direttiva.

La successiva lettera *c*) prevede il ricorso alla **disciplina secondaria della Banca d'Italia**, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva CCD2.

La disposizione in esame introduce ulteriori tipologie di finanziamento che devono essere escluse dall'ambito di applicazione della disciplina del capo II in oggetto. Con l'introduzione della nuova lettera *g-bis*) nel comma 1 dell'articolo 122 TUB vengono esclusi finanziamenti concessi da un **datore di lavoro**, o da società del gruppo di appartenenza, **esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro**, anche in forma diversa dal rapporto di

lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato.

Inoltre, sono escluse dall'ambito di applicazione del capo II in questione le **dilazioni di pagamento** che:

- concedono un termine per il pagamento **non superiore a 50 giorni** dalla consegna dei beni o dalla prestazione di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi e a condizione che tale dilazione sia offerta **gratuitamente**, senza interessi o altre spese (nuova lettera *i-bis*))
- sono offerte da fornitori e prestatori che non siano microimprese o PMI e che consistano nella conclusione di **contratti a distanza** con il consumatore, a condizione che non vi sia offerta o acquisto di crediti da parte di terzi e il pagamento sia effettuato per intero **entro 14 giorni**, senza interessi o altre spese sul prezzo (nuova lettera *i-ter*)).

Sono fatte salve le somme applicabili per il ritardo di pagamento.

Le suddette lettere *i-bis*) e *i-ter*) in materia di dilazioni di pagamento riprendono quanto previsto dall'art. 2, par. 2, lett. h) della direttiva [2023/2225/UE](#).

Per quanto concerne la **dilazione di pagamento in cui il credito sia acquistato da un terzo**, la disposizione in esame propone l'introduzione di un nuovo comma *1-ter* nell'art. 122 TUB. Tale comma stabilisce che si considera **offerta di credito da parte di terzi** (esclusa quindi dall'esenzione prevista dalla lettera *i-bis*)) anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di **convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati** alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, che prevedano la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione. Al **terzo cessionario si applicano gli obblighi** previsti dal capo II in oggetto. I medesimi obblighi sono posti a carico del **soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento** ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (cd. *servicer*) qualora il cessionario sia una società veicolo per le **cartolarizzazioni** (di cui alla legge n. 130 del 1999).

L'art. 2, comma 1, lettera f) della legge n. 91 del 2025 delega il Governo a valutare l'**introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo**, anche a casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della CCD2, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale.

In particolare, il richiamato articolo 2, par. 2, lettera h), della direttiva in recepimento esclude l'applicazione della direttiva medesima alle dilazioni di pagamento in forza delle quali:

- 1) un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati;

- 2) il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e
- 3) il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi.

L'art. 122, comma 1, lettera *m*), esclude dall'ambito di applicazione del capo II in esame taluni contratti di **locazione** (*leasing*). Di tale lettera si propone una nuova formulazione che riprende testualmente quanto previsto dall'art. 2, par. 2, lett. *g*) della direttiva CCD2. In particolare, si applica l'esclusione ai contratti di locazione o *leasing* che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti.

La nuova lettera *o-bis*) esclude dall'ambito di applicazione del medesimo capo II le **carte di debito differito** a condizione che il credito sia rimborsato entro **quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese**, salve le spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento. Si tratta delle condizioni poste dall'articolo 2, par. 5, della direttiva [2023/2225/UE](#) ai fini dell'esclusione (opzionale) delle carte di credito in oggetto.

La **relazione illustrativa** annessa allo schema di decreto rileva come l'ipotesi di esclusione della carta di debito differito sia stata favorevolmente accolta nel corso della consultazione pubblica. Peraltro tale strumento è oggetto di specifica disciplina e l'esclusione in oggetto, prosegue la relazione illustrativa medesima, sembra essere suggerita anche dall'esigenza di evitare duplicazioni normative.

A seguito dell'introduzione della nuova soglia di 100.000 euro prevista dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 122 TUB come novellata (in luogo della soglia prevista a legislazione vigente pari a 75.000 euro), la disposizione in esame interviene sul comma 1-*bis* del medesimo articolo 122. Tale comma prevede che, in deroga a quanto previsto dalla citata lettera *a*), le norme del capo II in oggetto si applicano ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro. La **novella adegua tale valore a 100.000 euro**.

Ulteriori novelle all'art. 122 prevedono la soppressione del comma 2 riguardante l'apertura di credito in conto corrente (oggetto di specifica disciplina nell'articolo 125-*octies*.1 di cui il presente schema propone l'introduzione) e del comma 3 in materia di carte di debito (v. *supra*).

Si prevede quindi l'integrazione del comma 4 (sui casi di dilazione del pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore) al fine di coordinare i richiami interni con le disposizioni introdotte dal presente schema. Vale inoltre segnalare che la disciplina ivi prevista si applica anche quando l'inadempimento del consumatore sia "**probabile**".

Viene modificato anche il comma 5. Tale comma stabilisce che i venditori di beni e prestatori di servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. Nel testo novellato sono esplicitamente richiamate le esclusioni di cui alle lettere *i-bis*) e *i-ter*) (v. *supra*) e sono fatte salve “**limitate spese**” per i ritardi nel rimborso.

La **lettera c)** introduce l’articolo 122-*bis* recante “**Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione**”. Sono esplicitamente richiamati gli obblighi di **diligenza, correttezza e trasparenza** posti in capo al finanziatore e all’intermediario, i quali sono chiamati a **fornire gratuitamente informazioni e chiarimenti**, nonché ad applicare **condizioni non discriminatorie**. Si demanda alla **Banca d’Italia** l’emanazione dei provvedimenti attuativi in materia.

La **relazione illustrativa** richiama il contenuto del “considerando n. 31” della direttiva CCD2, ove si chiarisce che l’obbligo di non discriminazione “non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi”. Inoltre tale obbligo di non discriminazione “non dovrebbe essere inteso come un obbligo in capo ai creditori o agli intermediari del credito di prestare servizi in settori in cui non svolgono attività”.

La **lettera d)** modifica l’articolo 123 TUB sulla **pubblicità**.

Sono premessi, nel testo dell’articolo suddetto, i commi 01 e 02 che riprendono quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della direttiva [2023/2225/UE](#) riguardo alla **chiarezza** e al carattere **non ingannevole** della pubblicità, evitando di creare **false aspettative** ed inserendo specifici **avvertimenti** relativi al fatto che i finanziamenti comportino comunque dei **costi**. Ulteriori modifiche al comma 1 del medesimo articolo 123 dispongono circa la **chiarezza, concisione, evidenza, leggibilità ed udibilità dei messaggi pubblicitari**, adeguando l’articolo 123 in oggetto alle disposizioni dettate dall’articolo 8, par. 3, della direttiva SCC2. A tal fine si prevede che la pubblicità dia conto dei casi di **combinazione tra tassi di interesse fissi e variabili** e, ove si tratti di una dilazione di pagamento, sia chiaramente specificato **il prezzo in contanti e l’importo di eventuali pagamenti anticipati**. Rimane comunque ferma la disciplina recata dal Codice del consumo ([decreto n. 206 del 2005](#)) parte II, titolo III (rubricato “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”).

La novella, inoltre, riprende i **divieti** in materia pubblicitaria posti dall’art. 8, par. 7 della direttiva. È pertanto vietata la pubblicità che: lasci intendere al consumatore che il finanziamento possa procurare un miglioramento della sua situazione finanziaria; asserisca che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un’influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito; suggerisca che i contratti di credito migliorino il tenore di vita del consumatore.

Si demanda al **CICR, su proposta della Banca d’Italia**, la definizione dei profili attuativi delle disposizioni in esame, con particolare riferimento alla definizione di

talune **deroghe** in materia di indicazioni dei costi totali e delle singole rate, anche in relazione alle forme di dilazione del pagamento.

La **lettera e)** introduce un nuovo articolo 123-*bis* (corrispondente all'articolo 9, par. 1, della direttiva in recepimento) relativa alle **informazioni generali** che devono essere fornite al consumatore su **supporto durevole o cartaceo**.

La **lettera f)** reca novelle all'articolo 124 TUB sugli **obblighi precontrattuali**, al fine di recepire gli articoli 10, 11, 12, 13 della direttiva CCD2.

Si prevede (nuovo comma 1-*bis*) che le informazioni precontrattuali debbano essere fornite in **tempo utile** e prima che il consumatore assuma degli impegni vincolanti. Il comma in oggetto precisa che tale disposizione si applica anche **in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza**.

Quando le informazioni sono fornite con **meno di un giorno di anticipo** rispetto ai termini temporali a decorrere dai quali si applicano **impegni vincolanti** nei confronti del consumatore, quest'ultimo deve ricevere un **promemoria** sulle facoltà di recesso, anche in relazione alla possibilità di recesso entro 14 giorni e la relativa procedura (come disciplinata dall'art. 125-*ter* del TUB medesimo). Tale promemoria deve essere fornito su supporto cartaceo o comunque su altro **supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore**.

La direttiva reca la seguente definizione di «**supporto durevole**»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate (art. 3, direttiva [2023/2225/UE](#)). A tale riguardo, la **relazione illustrativa** asserisce, sulla scorta di tale definizione, che i mezzi elettronici siano già compresi tra i mezzi di supporto utilizzabili per l'invio del promemoria.

A seguito dell'introduzione del comma 1-*bis* che prevede la piena applicabilità degli obblighi contrattuali ai contratti conclusi a distanza, la medesima **lettera f)** propone la soppressione del comma 3 dell'art. 124 TUB, concernente le comunicazioni precontrattuali con mezzi di comunicazione a distanza.

Ulteriori modifiche ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 124 TUB specificano, nella disciplina degli obblighi contrattuali, i casi in cui il finanziatore o intermediario **debba servirsi del supporto durevole** e ribadiscono i requisiti di **chiarezza** delle informazioni in ottemperanza dei principi dettati dalla direttiva CCD2.

Si propone quindi l'inserimento di un comma 6-*bis* il quale impone ai i finanziatori e agli intermediari del credito di informare i consumatori adeguatamente (ossia in modo chiaro e comprensibile) quando l'offerta personalizzata sia basata sul **trattamento automatizzato di dati personali**. Rimane salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali (c.d. GDPR).

Si interviene, quindi, sul comma 7, il quale demanda alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, i **provvedimenti attuativi** dell'art. 124 TUB. Si prevede che tali provvedimenti dispongano circa:

- il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali (confermando quanto previsto a legislazione vigente);
- il **contenuto dei chiarimenti** (riferimento qui introdotto dalla novella in aggiunta alle modalità e alla portata già menzionate nel testo vigente) “**adeguati**” (lo ribadisce la novella) da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente; tale comma 5, nella **nuova formulazione**, prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria;
- la novella espunge il riferimento agli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di **aperture di credito regolate in conto corrente**.

La **lettera g)** propone l’introduzione di due nuovi articoli:

- 124.1 rubricato “**Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata**” (in recepimento degli articoli 14, 15 e 17 CCD2)
- 124.2 rubricato “**Servizi di consulenza**” (in recepimento dell’art. 16 CCD2).

L’articolo 124.1 prevede l’obbligo di richiedere il **consenso esplicito del consumatore**. **Non si può desumere il consenso** del consumatore attraverso la conclusione di un contratto presentato attraverso **opzioni predefinite**, quali le **caselle preselezionate**. In quest’ultimo caso il consenso deve essere prestato tramite un’**azione positiva** che rechi un’indicazione “libera, specifica, informata e inequivocabile”. Infine, l’articolo fa rinvio all’articolo 120-*octiesdecies* del medesimo TUB sul credito immobiliare, che contiene disposizioni sul divieto di pratiche di commercializzazione abbinata.

L’articolo 124.2 attribuisce i compiti inerenti all’attività di **consulenza ai finanziatori e agli intermediari del credito**. Tale servizio è qualificabile come “**indipendente**” solo quando è svolto da mediatori creditizi iscritti, ai sensi dell’art. 128-*sexies*, comma 2-*bis*, TUB, ad una sezione speciale nell’elenco presso l’Organismo preposto alla tenuta degli elenchi OAM. Tale sezione speciale, secondo il comma 2-*bis* richiamato, è riservata ai soggetti che prestano professionalmente in via esclusiva servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Inoltre, l’articolo reca in dettaglio le attività connesse ai servizi di consulenza in esame prevedendo, tra l’altro, che il consulente debba sempre **agire nell’interesse del consumatore**, acquisendo **informazioni aggiornate** sulla situazione complessiva del consumatore medesimo. Si prevede, inoltre, che vengano fornite **raccomandazioni adeguate, in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di consulenza**, esplicitando



le ipotesi di ragionevoli rischi per tutta la durata del contratto di credito raccomandato. Tali raccomandazioni dovranno poi essere formulate sulla base di un **numero sufficientemente ampio** di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, di un **numero sufficientemente ampio** di contratti di credito disponibili sul mercato. Prima della prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito è tenuto a fornire al consumatore – su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore - l'indicazione se la raccomandazione è basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato. Dovrà altresì indicare, se del caso, il **compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza** o, in alternativa, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il **metodo di calcolo di tale compenso**. Le informazioni possono essere fornite in allegato all'informativa precontrattuale di cui al modulo contenente le «**Informazioni europee di base sul credito ai consumatori**». Infine, il consumatore deve essere informato di eventuali **rischi specifici**.

La **lettera h)** modifica l'articolo 124-bis TUB, sulla **verifica del merito creditizio**. Le modifiche al comma 1 dell'articolo 124-bis mirano a specificare che la valutazione in oggetto debba essere svolta dal finanziatore in maniera **approfondita**. La valutazione deve essere inoltre svolta nell'**interesse del consumatore**, tenendo conto di informazioni **pertinenti** alla verifica delle prospettive di adempimento degli obblighi imposti dal contratto al consumatore. **Rimane ferma la normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori.**

La **relazione illustrativa** evidenzia come la disposizione miri ad assicurare il coordinamento tra la disciplina della valutazione del merito di credito prevista dalla CCD2 e la normativa prudenziale, applicabile ai finanziatori.

La medesima **lettera h)** prevede l'inserimento nell'articolo 124-bis TUB dei commi da 1-bis a 1-quinquies.

Il nuovo comma 1-bis stabilisce che la valutazione del merito creditizio sia effettuata sulla base di informazioni **necessarie e proporzionate** rispetto alla **natura**, alla **durata**, al **valore** e ai **rischi** del credito per il consumatore. Viene escluso l'utilizzo dei dati compresi nelle **categorie particolari** di cui all'articolo 9, par. 1, del regolamento GDPR, ossia: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Le informazioni necessarie sono ottenute da pertinenti fonti **interne o esterne** (incluso il consumatore stesso) e sono opportunamente **verificate**. A questi fini **non sono considerate “fonti esterne” i social network**. Si prevede, inoltre, che l'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore.

La **relazione illustrativa** asserisce che non è stata inserita una definizione di *social network* in quanto espressione di uso comune che non ha avuto una specifica definizione nella direttiva in CCD2.

Il comma 1-ter impone ai finanziatori di elaborare, documentare e tenere aggiornate le proprie **procedure per la valutazione del merito creditizio**; documentano e tengono aggiornate, altresì, le **informazioni** di cui al comma 1-bis. I successivi commi 1-quater e 1-quinquies prevedono che l'erogazione del credito sia condizionata all'**esito positivo della valutazione del merito**. La **non correttezza della valutazione** del merito creditizio non può costituire motivo per l'adozione di **modifiche unilaterali svantaggiose** per il consumatore ovvero per la **risoluzione del contratto** di credito da parte del finanziatore, **salvi i casi di omesse o false dichiarazioni del consumatore**.

La **lettera h)** in esame modifica anche il comma 2, concernente i casi di **variazione dell'ammontare del credito, previo accordo delle parti, dopo la conclusione del contratto**. La nuova formulazione chiarisce che in tali casi, prima di accordare il nuovo ammontare, il finanziatore debba procedere ad una **nuova verifica del merito creditizio sulla base di informazioni aggiornate**.

La medesima **lettera h)** introduce, poi, i nuovi commi da 2-bis a 2-sexies concernenti la valutazione del merito creditizio fondata, anche parzialmente, **sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore**. Quest'ultimo può **chiedere e ottenere l'intervento umano** affinché gli venga fornita una spiegazione chiara e comprensibile dei criteri adottati in sede di valutazione del merito creditizio, ivi comprese le informazioni circa le **modalità e i rischi connessi al trattamento automatizzato**. Si prevede che il consumatore possa esprimere **opinioni** al finanziatore e **chiedere un riesame** della valutazione (comma 2-bis).

Qualora (comma 2-ter) la valutazione sia fondata sul **trattamento dei dati automatici da parte di un terzo**, il finanziatore è tenuto ad acquisire dal soggetto terzo tutte le informazioni utili a fornire la spiegazione richiesta dal consumatore. Il finanziatore è tenuto ad informare il consumatore del diritto di richiesta dell'intervento umano in tali circostanze (comma 2-quater) e rimangono fermi i diritti esercitabili dal consumatore ai sensi del regolamento GDP sui dati personali (comma 2-quinquies).

Il comma 2-sexies dispone in merito alle informazioni da rendere al consumatore in caso di **diniego del finanziamento e i conseguenti diritti del consumatore**, ivi compresa l'informazione che tale diniego si sia basato sul **trattamento automatizzato dei dati**.

La **relazione illustrativa** evidenzia come la direttiva CCD2 **non preveda alcun termine temporale** entro il quale il consumatore possa far valere tali previsioni.

La **lettera i)** modifica l'art. 125 TUB in materia di **banche dati**. Inserendo il comma 1-bis la novella stabilisce che l'accesso alle **banche dati contenenti informazioni nominative sul credito** (ossia i dati richiamati dal comma 1 del medesimo art. 125) è consentito solo ai finanziatori sottoposti a vigilanza (ossia i soggetti abilitati a concedere credito ai consumatori) e che osservano le



disposizioni del GDPR. La Banca d'Italia indica i soggetti che possono **accedere alla Centrale rischi** della medesima Banca d'Italia (comma 1-*ter*). Il comma 1-*quater* specifica il **contenuto minimo delle banche dati** oggetto delle presenti disposizioni, in particolare: gli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, il tipo di credito e l'identità del finanziatore. Il comma 1-*quinqüies* vieta il trattamento delle categorie di dati previste dall'art. 9, par. 1, del regolamento GDPR e i dati di social network (cfr. sopra **lett. h**)).

Una modifica al comma 2 prevede che in caso di rifiuto sulla base di **informazioni desunte dalla banca dati**, il finanziatore debba fornire gratuitamente oltre alle risultanze della consultazione della banca dati (come nel testo vigente) le **informazioni segnaletiche alla base del diniego**.

La modifica al comma 3 dispone che i finanziatori informino il consumatore della **registrazione di informazioni negative** previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento GDPR, **entro trenta giorni dalla medesima registrazione**.

Ulteriori novelle all'articolo 125 TUB riguardano **l'aggiornamento e l'esattezza dei contenuti delle banche dati**.

La **lettera l)** modifica l'art. 125-*bis* TUB in materia di **contratti e comunicazioni** (in recepimento degli articoli 20, 21, 22, 32, paragrafo 5, CCD2). La modifica al comma 1 dell'art. 125-*bis* specifica che non solo i contratti di credito, ma anche le loro **modifiche**, sono redatti su **supporto cartaceo o su altro supporto durevole**. La modifica al comma 2 del medesimo articolo è di tenore analogo a quella all'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1-*bis*, del TUB per i contratti di credito immobiliare ai consumatori (vedi sopra). Con modifica al comma 3-*bis* si prevede che siano fornite su supporto durevole le **modifiche unilaterali** delle condizioni contrattuali.

La **lettera m)** modifica l'art. 125-*ter* TUB in materia di **recesso del consumatore** al fine di recepire l'art. 26 della direttiva CCD2.

La novella propone l'inserimento dei nuovi commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Il comma 1-*bis* prevede che il diritto di recesso **scada 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto di credito qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni** previste all'articolo 125-*bis*, comma 1.

Il comma 1-*ter* prevede che il suddetto termine non si applichi **se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo**.

La **relazione illustrativa** richiama il "considerando 64" della direttiva CCD2 ove si stabilisce che il **"periodo di recesso non dovrebbe scadere se il consumatore non è stato informato del suo diritto di recesso"**.

Il comma 1-*quater* prevede che nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a **14 giorni di**

**calendario**, a fronte della restituzione dei beni, **il diritto di recesso è esercitabile entro tale più ampio periodo**.

**Ulteriore novella** al comma 2 dell'art. 125-ter prevede l'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) ai **contratti a distanza conclusi online**. Tale rinvio (in particolare all'articolo 54-bis) è da intendersi fatto alla luce delle modifiche disposte al Codice del Consumo dal decreto legislativo di recepimento della citata direttiva (UE) 2023/2673 ancora non emanato. Si veda, al riguardo, [l'A.G. n. 315](#) ed il relativo [dossier di documentazione](#).

La **lettera n)** modifica l'art. 125-quinquies TUB rubricato "Inadempimento del fornitore" concernente i **contratti di credito collegati** (art. 27 CCD2). Si segnala, tra l'altro, l'inserimento del comma 01 il quale prevede la **risoluzione di diritto del contratto collegato in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore**, senza penalità. Ulteriori novelle di carattere formale introducono la locuzione "prestatore di servizi".

La **lettera o)** modifica l'art. 125-sexies TUB (art. 29 CCD2) stabilendo che, ai fini del **rimborso anticipato** da parte del consumatore, devono essere presi in considerazione **tutti i costi** posti dal finanziatore a carico del consumatore suddetto ai fini del calcolo delle **riduzioni** del pagamento. Si prevede che la riduzione del costo totale del credito debba essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore indipendenti dalla durata del contratto di credito.

La **lettera p)** modifica l'art. 125-octies TUB relativo allo **sconfinamento** al fine di recepire il contenuto dell'articolo 25 paragrafi 1, 2, 3 CCD2. La novella inserisce l'elenco delle disposizioni applicabili allo sconfinamento; prevede che il finanziatore debba comunicare, tra l'altro, al consumatore la data del rimborso. Inserendo un nuovo comma 2-bis si prevede che in caso di sconfinamento regolare, **il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza**, laddove disponibili, o lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.

La **lettera q)** propone l'inserimento di un nuovo articolo 125-octies.1 rubricato **"Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento"** (in attuazione degli articoli 24 paragrafi 3,4 e 5 e 25 paragrafi 4, 5 e 6 CCD2). Si prevede al comma 1 che il finanziatore comunichi al consumatore ogni **riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento**. Si applicano gli articoli 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e 125-quater, comma 2, lettera a) per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato. In tali casi, il finanziatore (comma 2) è tenuto a offrire al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di **rimborsare l'importo**

**effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione.** Il rimborso avviene in **12 rate mensili di pari importo**, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento. Il finanziatore è sempre libero di praticare al consumatore **condizioni più favorevoli**, come consentito ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del TUB.

La **lettera r)** reca una modifica all'art. 125-*novies* finalizzata al miglioramento della qualità del testo.

La **lettera s)** reca una modifica all'art. 125-*decies* ("**Inadempimento del consumatore**"). Il comma 1, come novellato, stabilisce che il finanziatore sia tenuto ad adottare un ragionevole **grado di tolleranza** prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. Si demanda alla Banca d'Italia l'individuazione, con proprio provvedimento, degli **obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, dei casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché delle misure adottabili dal finanziatore**, ivi compresa la modifica delle condizioni del contratto di credito.

La **lettera t)** propone l'introduzione nel TUB degli articoli 125-*undecies* (artt. 32 paragrafi 2, 3, 4, 33 e 38 CCD2), 125-*duodecies* (art. 34 CCD2), 125-*terdecies* (art. 36 CCD2).

L'art. 125-*undecies* rubricato "**Remunerazioni e requisiti di professionalità**" (articoli 32 paragrafi 2, 3, 4, 33 e 38 CCD2) prevede che i finanziatori: **remunerino il personale e, se del caso, gli intermediari del credito** in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal capo II, Titolo VI, in oggetto; assicurino che **il personale abbia un livello di professionalità adeguato** a predisporre, offrire e concludere **contratti di credito o contratti accessori** e a prestare servizi di **consulenza**; tale grado di professionalità dovrà essere altresì assicurato in relazione ai **diritti dei consumatori**. La novella demanda alla Banca d'Italia l'emanazione di provvedimenti per l'attuazione delle suddette disposizioni.

L'art. 125-*duodecies* riguarda l'**educazione finanziaria**. Si prevede che il [Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria](#) (EDUFIN) promuova e coordini misure per l'educazione dei consumatori.

L'art. 125-*terdecies* riguarda i **servizi di consulenza sul debito**. Si prevede che i consumatori in difficoltà possano accedere ai servizi di consulenza sul debito - definiti all'articolo 121, comma 1, lettera *m-quater* - erogati dalle **fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura** iscritte nell'apposito elenco presso il MEF. I finanziatori indirizzano i consumatori ai servizi suddetti. I servizi di consulenza sul debito sono forniti **gratuitamente** salvo l'eventuale pagamento di una **commissione**, da corrispondere **secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni**. La suddetta commissione deve

comunque coprire solo costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.

Si demanda ad un **decreto ministeriale** la definizione di modalità, termini e condizioni per la erogazione dei medesimi servizi anche da parte di altri soggetti, in particolare:

- gli **enti del terzo settore** iscritti nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- gli **operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'art.13 commi 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n.225;
- le **associazioni dei consumatori e degli utenti** iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- gli **organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento** di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Si rammenta che l'articolo 4 della legge di delegazione europea n. 91 del 2025, al comma 1 lettera h), delega il Governo a definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

La **lettera u)** reca modifiche all'art. 126 di coordinamento e formali.

***Modifiche al titolo VI, capo III del TUB in materia di regole generali e controlli (comma 3)***

Il **comma 3, lettera a)** introduce un nuovo art. 127-ter sulla valutazione del merito creditizio fondata sul **trattamento automatizzato (anche solo in parte) di dati personali del cliente**, al fine di estendere **a tutti i contratti di finanziamento** le garanzie inerenti alla possibilità di richiedere l'**intervento umano**. Si prevede, a tal fine, l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, GDPR.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** richiama le considerazioni svolte in materia dalla Corte di Giustizia UE nel caso cd. Schufa ([C-634/21](#)).

La **lettera b)** reca una modifica formale all'articolo 128-ter

***Modifiche al titolo VI-bis del TUB concernente “Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi” (comma 4)***

Il **comma 4, lettera a)**, propone modifiche all’articolo 128-*quater* relativo agli **agenti in attività finanziaria**” e la successiva **lettera b)** interviene sull’articolo 128-*sexies* relativo i **mediatori creditizi**.

Con l’introduzione di un nuovo comma 1-bis in entrambi gli articoli, si prevede, in analogia con altre novelle contenute nello schema di decreto, che **non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia l’attività di “mera presentazione”** non remunerata del consumatore ad un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito o ad un mediatore creditizio o agente in attività finanziaria, prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati dalle norme applicabili del TUB.

La **lettera c)** reca modifiche all’articolo 128-*novies* recante disposizioni su **dependenti e collaboratori di agenti e mediatori**. Questi ultimi assicurano, anche attraverso specifiche procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori rispettino le norme applicabili e siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati dall’art. 128-*quinquies*. Inserendo nuovo comma 1-*bis* nell’articolo 128-*novies* in oggetto, si pone in capo ad agenti e mediatori l’**obbligo di segnalare all’OAM le eventuali violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori** di cui si avvalgono. Inoltre, all’OAM vengono conferiti poteri per **richiedere informazioni ovvero l’esibizione di documenti e atti** che ritiene necessari, nonché effettuare **ispezioni** presso i dipendenti e i collaboratori, anche avvalendosi della Guardia di finanza. Agenti e mediatori rispondono all’Organismo del rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei propri dipendenti e collaboratori e sono inoltre tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino la cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni.

L’**OAM** è l’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, disciplinato dall’art. 128-*undecies* (qui modificato dalla **lettera e)**) avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

La **lettera d)** modifica l’articolo 128-*decies* recante disposizioni in materia di **trasparenza e poteri di controllo** al fine di inserirvi il riferimento ai dipendenti e collaboratori.

Al comma 2 di tale articolo 128-*decies* si prevede che la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento

dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Con una novella al suddetto comma 2 **sono mantenuti fermi i poteri attribuiti all'OAM**.

La **lettera e)**, come sopra accennato, modifica l'art. 128-*undecies* TUB, che disciplina l'OAM, novellando in particolare le disposizioni in materia di **scambio di informazioni tra l'OAM e le autorità competenti** ai sensi della CCD2.

Introducendo il nuovo comma 4-*ter*, si prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'OAM, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con **dolo o colpa grave**.

La **lettera f)** modifica l'articolo 128-*duodecies* TUB, recante le “**Disposizioni procedurali**”. Essa ne modifica, tra l'altro, il comma 1 al fine di introdurre la sanzionabilità del comportamento che comporti **ostacolo all'attività di vigilanza e mancata ottemperanza alle sanzioni**. Introducendo al comma 3 del medesimo art. 128-*duodecies* la nuova lettera *c-bis*), si stabilisce che l'OAM possa disporre la **cancellazione dagli elenchi** di cui agli articoli 128-*quater*.

***Modifiche al titolo VII, capo V, in materia di sanzioni (comma 5)***

Il **comma 5 dell'articolo 1** modifica l'articolo 144 del TUB, rubricato “**Altre sanzioni amministrative alle società o enti**”, al fine di allineare l'elenco delle violazioni sanzionabili alle modifiche introdotte per effetto del recepimento della CCD2, in coerenza con l'articolo 44 CCD2 e con i criteri fissati dall'articolo 4, lettera i), legge di delegazione europea. Al fine di chiarire l'interpretazione dell'art. 144, comma 4, lettera a), si precisa espressamente che può essere sanzionata l'inottemperanza a tutte le misure adottate ai sensi dell'art. 128-*ter* TUB, e non solo a quelle di natura inibitoria.

La **lettera i)** del comma 1 dell'articolo 4 della legge di delegazione dispone che siano adottate, conformemente all'articolo 44 della CCD2, le opportune modifiche alla disciplina delle **sanzioni** (di cui al Titoli VI-*bis* e VIII del TUB), in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla CCD2 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni disposte dall'articolo 128-*duodecies*, comma 1, lettera a-*bis*), del TUB.

La richiamata lettera prevede che l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per alcune tipologie di violazioni (mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi, inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti) commini una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5000 euro nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da 1000 euro fino al 10 per cento del fatturato nei

confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
<b>Titolo VI. Capo I-bis "Credito immobiliare ai consumatori"</b>	
Art. 120- <i>quinquies</i> (Definizioni)	Art. 120- <i>quinquies</i> (Definizioni)
1. Nel presente capo, l'espressione:	1. <i>Identico</i> :
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;	g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, <b>e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis</b> , svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;	i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, <b>120-undecies.1</b> e 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
Art. 120- <i>undecies</i> (Verifica del merito creditizio)	Art. 120- <i>undecies</i> (Verifica del merito creditizio)
1-4. <i>omissis</i>	

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto <b>e, se del caso, del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatico di dati.</b>	5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto.
6. <i>omissis</i>	
<b>7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.</b>	<i>Abrogato</i>
8-9. <i>omissis</i>	
	<b>Art. 120-undecies.1 (Banche dati)</b>
	<p><b>1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Si applica l'articolo 125, commi 1, secondo periodo, 1-bis e 1-ter.</b></p> <p><b>2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.</b></p> <p><b>3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, di altre comunicazioni, o in via autonoma.</b></p> <p><b>4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.</b></p> <p><b>5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.</b></p>



Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</b>
Art. 120- <i>noviesdecies</i> (Disposizioni applicabili)	Art. 120- <i>noviesdecies</i> (Disposizioni applicabili)
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater e 125-septies.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, i prezzi e le condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 120-novies, commi 2 e 4.</b>
2 - 2-ter. <i>omissis</i>	
Titolo VI. Capo II "Credito ai consumatori"	
Art. 121 (Definizioni)	Art. 121 (Definizioni)
1. Nel presente capo, l'espressione:	1. <i>Identico:</i>
	<b>c-bis) "servizio accessorio" indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;</b>
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;	d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per <b>presentare, proporre ovvero</b> concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
	<b>g-bis) "importo totale dovuto dal consumatore" indica la somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito;</b>
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal	h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
<p>finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:</p> <p>1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;</p> <p>2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;</p>	<p>finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale <b>e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis</b>, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste <b>dalla legislazione vigente</b>, almeno una delle seguenti attività:</p> <p>1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;</p> <p>2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;</p>
	<p><b>m-bis) “profilazione” indica l’attività definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;</b></p> <p><b>m-ter) “servizio di consulenza” indica le raccomandazioni personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell’articolo 124.2 in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito; l’offerta di contratti di credito e le attività indicate negli articoli 123, 123-bis, 124, 124-bis e 125-novies non implicano un servizio di consulenza;</b></p> <p><b>m-quater) “servizio di consulenza sul debito” indica l’assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all'articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;</b></p> <p><b>m-quinquies) “trattamento” indica l’attività definita all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) 2016/679»;</b></p>
Art. 122 (Ambito di applicazione)	Art. 122 (Ambito di applicazione)

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:	1. <i>Identico</i> :
a) finanziamenti di importo <b>inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;</b>	a) finanziamenti di importo superiore a <b>100.000</b> euro;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;	b) <i>identica</i> ;
<b>c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;</b>	<i>abrogata</i>
<b>d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;</b>	<i>abrogata</i>
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;	e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, <b>compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;</b>
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;	f) <i>identica</i> ;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;	g) <i>identica</i> ;
	<b>g-bis) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;</b>
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;	h) <i>identica</i> ;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;	i) <i>identica</i> ;
	<p><b>i-bis) dilazioni del pagamento in forza delle quali un fornitore di beni o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di terzi, concede al consumatore tempo non superiore a cinquanta giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi per pagare i beni o i servizi da esso offerti, sempre che la dilazione sia offerta gratuitamente, senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;</b></p> <p><b>i-ter) dilazioni di pagamento offerte da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione europea, del 6 maggio 2003, quando offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti a condizione che:</b></p> <p><b>1) non vi sia offerta né acquisto di crediti da parte di un terzo;</b></p> <p><b>2) il pagamento sia interamente eseguito entro quattordici giorni dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi;</b></p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>3) il prezzo d'acquisto sia pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per le spese limitate eventualmente applicabili in caso di ritardi di pagamento;</b>
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;	l) <i>identica</i> ;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;	<b>m) contratti di locazione o di locazione finanziaria (<i>leasing</i>), che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;</b>
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato <b>e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;</b>	n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.	o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies;
	<b>o-bis) carte di debito differito, il cui credito deve essere rimborsato entro quaranta giorni, senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.</b>
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.	1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a <b>100.000</b> euro.
	<b>1-ter. Ai fini del comma 1, lettera i-bis), si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati alla concessione di finanziamenti</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	sotto qualsiasi forma che prevedano la cessione del credito pro soluto contestuale o successiva alla dilazione; in tali casi, il terzo cessionario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori. Qualora il cessionario sia una società veicolo per le cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, gli obblighi previsti dal presente capo per i finanziatori sono posti a carico del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.	<i>Abrogato</i>
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.	<i>Abrogato</i>
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.	4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore <b>o di un probabile inadempimento</b> , non si applicano gli <b>articoli 122-bis, comma 2, 123-bis, 124, commi 5 e 6-bis, 124.1, 124.2, 124-bis, 125-bis, commi 3-bis e 3-ter, 125-ter, 125-quinquies e 125-septies</b> nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.	<b>5. Fermi restando i casi di esclusione di cui al comma 1, lettere i-bis) e i-ter), i fornitori di beni o i prestatori di servizi possono concludere contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
	<p><b>5-bis.</b> La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le disposizioni che non si applicano ai seguenti contratti di credito, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2023/2225/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023:</p> <p>a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;</p> <p>b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;</p> <p>c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.</p>
	<p><b>Art. 122-bis</b>  <i>(Principi generali, gratuità delle informazioni e divieto di discriminazione)</i></p>
	<p>1. Il finanziatore e l'intermediario del credito si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori.</p> <p>2. Nell'ambito delle attività disciplinate dal presente capo, il finanziatore e l'intermediario del credito:</p> <p>a) forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni, compresi i chiarimenti adeguati;</p> <p>b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente</p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; resta ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.</p> <p>3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo.</p>
Art. 123 (Pubblicità)	Art. 123 (Pubblicità)
	<p>01. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole. Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito o circa l'importo totale dovuto dal consumatore.</p>
	<p>02. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato affinché i consumatori siano consapevoli che prendere in prestito denaro comporta dei costi.</p>
<p>1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:</p>	<p>1. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti <b>qualunque</b> costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, <b>precisate con l'impiego di un esempio rappresentativo ed espresse</b>, in forma chiara, concisa, evidenziata, <b>facilmente leggibile o chiaramente udibile, a seconda del caso, e adattata ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità:</b></p>
<p>a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;</p>	<p>a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile <b>ovvero una combinazione dei due tipi</b>, e le spese comprese nel costo totale del credito;</p>



Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
b) l'importo totale del credito; c) il TAEG; d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata;	<i>lettere identiche</i>
	<b>e-bis) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per l'acquisto di beni o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;</b>
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.	f) <i>identica.</i>
	<b>2. È vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:</b> <b>a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;</b> <b>b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;</b> <b>c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.</b>
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.	<b>2-bis. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, individua:</b> <b>a) i casi specifici e giustificati in cui è possibile una deroga al comma 1, lettere e-bis) e f);</b> <b>b) le tipologie di annunci pubblicitari vietati;</b> <b>c) le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.</b>
	<b>Art. 123-bis</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<i>(Informazioni generali)</i>
	<p>1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.</p> <p>2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.</p>
Articolo 124 <i>(Obblighi precontrattuali)</i>	Articolo 124 <i>(Obblighi precontrattuali)</i>
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, <b>prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito</b> , le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.	1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni <b>precontrattuali</b> necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
	<b>1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, il finanziatore o l'intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	da seguire per il recesso ai sensi dell'articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell'offerta vincolante di credito da parte del consumatore.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite <b>dal finanziatore o dall'intermediario del credito</b> su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.	2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.	<i>Abrogato</i>
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, <b>non</b> intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.	4. Su richiesta, <b>il finanziatore o l'intermediario del credito</b> , oltre al modulo di cui al comma 2, <b>forniscono gratuitamente</b> al consumatore copia della bozza del contratto di credito <b>su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore</b> , al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito <b>proposto</b> sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, <b>eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche</b>	5. <b>Prima della conclusione del contratto di credito</b> , il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito <b>e i servizi accessori proposti siano adatti</b> alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.	
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; <b>assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.</b>	6. I fornitori di <b>beni</b> o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti <b>dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.</b> Il finanziatore <b>o l'intermediario del credito</b> assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali <b>contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.</b>
	<b>6-bis. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.</b>
7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:	7. <i>Identico:</i>
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;	a) <i>identica;</i>
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;	b) <b>il contenuto</b> , le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; <b>aperture di credito regolate in conto corrente;</b> dilazioni di pagamento <b>non gratuite</b> e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente,	c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento <b>o probabile</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.	<b>inadempimento</b> del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.
	<b>Art. 124.1</b> <i>(Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata)</i>
	<p>1. È vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.</p> <p>2. Il finanziatore o l'intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati tramite l'utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.</p> <p>3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all'acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle è dato tramite un'azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un'indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.</p> <p>4. Si applica quanto stabilito dall'articolo 120-octiesdecies.</p>
	<b>Art. 124.2</b> <i>(Servizi di consulenza)</i>
	<p>1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.</p> <p>2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.</p> <p>3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:</p> <p>a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;</p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;</p> <p>c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;</p> <p>d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.</p> <p>4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:</p> <p>a) l'indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;</p> <p>b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell'informativa l'importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.</p> <p>5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all'articolo 124, comma 2.</p> <p>6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l'intermediario del credito avvisano il</p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito può comportare un rischio specifico a suo carico.
Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio)	Art. 124-bis (Verifica del merito creditizio)
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.	1. Prima della conclusione del contratto di credito, <b>il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell'interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.</b>
	<p><b>1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i <i>social network</i>. L'intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio, le trasmette al finanziatore.</b></p> <p><b>1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano,</b></p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.</p> <p><b>1-quater.</b> Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.</p> <p><b>1-quinquies.</b> La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.</p>
<p>2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.</p>	<p>2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore <b>svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate</b> prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.</p>
	<p><b>2-bis.</b> Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l'intervento umano, ossia:</p> <p>a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;</p> <p>b) esprimere la propria opinione al finanziatore;</p>



Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.</p> <p>2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, quest'ultimo adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).</p> <p>2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell'avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.</p> <p>2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</p> <p>2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.</p>
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.	3. <i>Identico.</i>
Articolo 125 ( <i>Banche dati</i> )	Articolo 125 ( <i>Banche dati</i> )

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori <b>abilitati</b> nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.	1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
	<p><b>1-bis. Ai dati di cui al comma 1 hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</b></p> <p><b>1-ter. Fermo quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni.</b></p> <p><b>1-quater. Le banche dati contengono almeno informazioni sugli arretrati del consumatore nel rimborso del credito, sul tipo di credito e sull'identità del finanziatore.</b></p> <p><b>1-quinquies. I finanziatori e gli intermediari del credito non trattano ai fini della valutazione del merito creditizio le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e i dati personali ottenuti dai social network.</b></p>
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.	2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati <b>e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.</b>
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.	3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. <b>I</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.	<b>finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entro trenta giorni dalla medesima registrazione.</b> L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.	4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate <b>e, in caso di errore, prontamente rettificate.</b>
	<b>4-bis. I gestori di banche dati si dotano di procedure atte a verificare nel continuo che i segnalanti alimentino le banche dati stesse con informazioni aggiornate ed esatte.</b>
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.	5. <i>Identico.</i>
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	6. <i>Identico.</i>
Articolo 125-bis (Contratti e comunicazioni)	Articolo 125-bis (Contratti e comunicazioni)
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.	1. I contratti di credito <b>e le loro eventuali modifiche</b> sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2.	2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. <b>Ai fini dell'applicazione dell'articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>condizioni forniti al consumatore ai sensi dell'articolo 124, comma 2.</b>
3 – 3-bis. <i>omissis</i>	
3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.	3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore, <b>su supporto cartaceo o altro supporto durevole</b> , è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.
<b>3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.</b>	<i>Abrogato</i>
4-9- <i>omissis</i>	
Articolo 125-ter ( <i>Recesso del consumatore</i> )	Articolo 125-ter ( <i>Recesso del consumatore</i> )
1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. <b>In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.</b>	1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.
	<b>1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.</b> <b>1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1.</b> <b>1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.</b>
2. Il consumatore che recede:	2. <i>Identico:</i>
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;	a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione <b>su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;</b>
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.	b) <i>identica.</i>
3-4. <i>omissis</i>	
<b>5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del consumo.</b>	<i>Abrogato</i>
Articolo 125-quinquies ( <i>Inadempimento del fornitore</i> )	Articolo 125-quinquies ( <i>Inadempimento del fornitore</i> )
	<b>01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.</b>
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver	1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o <b>prestatore</b> dei servizi il consumatore,

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.	dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore <b>o prestatore</b> , ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni <b>o prestazione di servizi</b> ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.	2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o <b>prestatore</b> dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore <b>o prestatore</b> stesso.
3. In caso di locazione finanziaria ( <i>leasing</i> ) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.	3. In caso di locazione finanziaria ( <i>leasing</i> ) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o <b>prestatore</b> dei servizi <b>inadempiente</b> , può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.	4. <i>Identico.</i>
Art. 125- <i>sexies</i> ( <i>Rimborso anticipato</i> )	Art. 125- <i>sexies</i> ( <i>Rimborso anticipato</i> )
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.	1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto <b>a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione</b> tutti i

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	costi <b>posti a carico del consumatore dal finanziatore.</b>
	<b>1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.</b>
2-3. <i>omissis</i>	
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.	4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato <b>del credito</b> . L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell' <b>importo del credito oggetto del rimborso anticipato</b> , se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. <i>omissis</i>	
Articolo 125-octies ( <i>Sconfinamento</i> )	Articolo 125-octies ( <i>Sconfinamento</i> )
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.	1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I. <b>Allo sconfinamento si applicano gli articoli 121, 122, 124.1, comma 1, 124-bis, 125, 125-septies, 125-octies.1, 125-decies, 125-terdecies.</b>
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore	2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il <b>finanziatore</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:	comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;	a) <i>identica</i> ;
b) l'importo interessato;	b) <i>identica</i> ;
c) il tasso debitore;	c) <i>identica</i> ;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.	d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
	<b>d-bis) la data del rimborso.</b>
	<b>2-bis. In caso di sconfinamento regolare, il finanziatore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.</b>
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento: a) al termine di invio della comunicazione; b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.	3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione dei commi 2 e <b>2-bis, e, in particolare</b> con riferimento: a) <i>identica</i> ; b) ai criteri per la determinazione della consistenza <b>e della regolarità</b> dello sconfinamento.
	<b>Art. 125-octies.1</b> <i>(Riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento)</i>
	<b>1. Il finanziatore comunica al consumatore ogni riduzione o cancellazione della apertura di credito in conto corrente o della possibilità di sconfinamento secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 118 per le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera a), per il recesso dai contratti di credito a tempo indeterminato.</b> <b>2. Qualora l'apertura di credito in conto corrente o la possibilità di sconfinamento siano ridotte o cancellate, il finanziatore offre al consumatore, prima dell'avvio di procedure esecutive e senza costi aggiuntivi, la possibilità di rimborsare l'importo effettivamente prelevato nei limiti di tale riduzione o cancellazione.</b>



Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	Salvo che il consumatore decida di effettuare il rimborso in anticipo, il rimborso avviene in dodici rate mensili di pari importo, al tasso debitore applicabile all'apertura di credito in conto corrente o allo sconfinamento.
Articolo 125-novies ( <i>Intermediari del credito</i> )	Articolo 125-novies ( <i>Intermediari del credito</i> )
1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e <b>in particolare</b> se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.	1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2-3. <i>omissis</i>	
Art. 125-decies ( <i>Inadempimento del consumatore</i> )	Art. 125-decies ( <i>Inadempimento del consumatore</i> )
1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, <b>nonché</b> ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore.	1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti <b>al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi.</b> La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, <b>nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.</b>
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.	2. <i>Identico.</i>
	Art. 125-undecies ( <i>Remunerazioni e requisiti di professionalità</i> )
	1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo e prestare servizi di consulenza, nonché in relazione ai diritti dei consumatori in tale ambito.</p> <p>3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.</p>
	<p><b>Art. 125-duodecies</b> (<i>Educazione finanziaria</i>)</p>
	<p>1. Con riferimento ai contratti di cui al presente capo, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove e coordina misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, fornendo informazioni chiare e generali sulla gestione del debito responsabile e sulle procedure per la concessione del credito, anche per mezzo di strumenti digitali.</p>
	<p><b>Art. 125-terdecies</b> (<i>Servizi di consulenza al debito</i>)</p>
	<p>1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell'ambito dei contratti di credito di cui ai capi I-bis e II del presente titolo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera m-quater) erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresì, indirizzano i consumatori che incontrano difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti</p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>nell'ambito dei contratti di credito di cui ai capi I-bis e II del presente titolo ai servizi previsti dal comma 1.</p> <p><b>3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche.</b></p> <p><b>4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:</b></p> <p><b>a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;</b></p> <p><b>b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;</b></p> <p><b>c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;</b></p> <p><b>d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</b></p>
Art. 126 (Riservatezza delle informazioni)	Art. 126 (Riservatezza delle informazioni)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui <b>la</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
comunicazioni previste dall'articolo 125, <b>comma 2</b> , e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.	<b>comunicazione prevista</b> dall'articolo 125-quater, comma 2, lettera b), non <b>è effettuata</b> in quanto <b>vietata</b> dalla normativa comunitaria o contraria all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
Titolo VI. Capo III "Regole generali e controlli"	
	<b>Art. 127-ter.</b> <i>(Valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente)</i>
	<b>1. Quando la valutazione del merito creditizio relativa a un contratto di finanziamento si fonda, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, si applica quanto stabilito dall'articolo 124-bis, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 3, anche ai fini dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</b>
Articolo 128-ter <i>(Misure inibitorie)</i>	Articolo 128-ter <i>(Misure inibitorie)</i>
1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;	1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
<i>b)-d). omissis</i>	
Titolo VI-bis "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi"	
Art. 128-quater <i>(Agenti in attività finanziaria)</i>	Art. 128-quater <i>(Agenti in attività finanziaria)</i>
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di	1. È agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane <b>o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.	<b>credito</b> , presenta o propone ovvero <b>conclude</b> contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, <b>ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del presente decreto</b> . Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
	<b>1-bis. Fermo restando l'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II, del presente decreto.</b>
2 – 7-bis. <i>omissis</i>	
Art. 128-sexies ( <i>Mediatori creditizi</i> )	Art. 128-sexies ( <i>Mediatori creditizi</i> )
1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.	1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza <b>ovvero tramite canale informatico</b> , banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V <b>o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito</b> , con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
	<b>1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140-bis, non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II, del presente decreto.</b>
2- 2-bis. <i>omissis</i>	
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.	3. Il mediatore creditizio <b>di cui al comma 1</b> può svolgere esclusivamente l'attività indicata al <b>medesimo</b> comma, nonché attività connesse o strumentali.
3-bis – 4. <i>omissis</i>	
Art. 128-novies ( <i>Dipendenti e collaboratori</i> )	Art. 128-novies ( <i>Dipendenti e collaboratori</i> )
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.	1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, <b>ivi incluse le norme del titolo VI e le relative disposizioni attuative in quanto compatibili</b> , possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, curino l'aggiornamento professionale <b>e siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva</b> . Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
	<b>1-bis. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono all'Organismo del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può</b>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<p>richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari presso i dipendenti e i collaboratori di cui al comma 1. L'Organismo può, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 128-duodecies.</p>
2-4. <i>omissis</i>	
Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)	Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)
1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.	1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, ai mediatori creditizi e ai <b>dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3</b> , si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.	2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria, <b>anche nel caso in cui si avvalgono di dipendenti e collaboratori. A tal fine, fermi restando i poteri di controllo attribuiti dal presente titolo all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies</b> , la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
2-4. <i>omissis</i>	
<b>5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.</b>	<i>Abrogato</i>
Art. 128-undecies ( <i>Organismo</i> )	Art. 128-undecies ( <i>Organismo</i> )
1-3. <i>omissis</i>	
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.	4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. <b>In aggiunta a quanto previsto dal comma 4-bis e dall'articolo 128-terdecies, comma 4-bis, per le finalità della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, e nel rispetto delle previsioni delle disposizioni dell'Unione europea, l'Organismo collabora, anche attraverso lo scambio di informazioni, con le omologhe Autorità degli altri Stati membri competenti ai sensi della direttiva (UE) 2023/2225, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. La trasmissione di informazioni per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio.</b>



Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	<b>Le informazioni ricevute dalle Autorità di cui secondo periodo possono essere trasmesse alle Autorità italiane competenti, salvo diniego dell'Autorità che ha fornito le informazioni.</b>
4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.	4-bis. <i>Identico.</i>
	<b>4-ter. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.</b>
Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali)	Art. 128-duodecies (Disposizioni procedurali)
<b>1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:</b>	<b>1. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti ivi compreso l'elenco dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 1, l'ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate ai sensi del presente comma, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:</b>
a) il richiamo scritto; a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della	<i>identiche</i>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
<p>violazione stessa è superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato;</p> <p>b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno;</p> <p>c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.</p>	
1-bis – 1-septies. <i>omissis</i>	
2. <i>[Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 141 del 2010]</i>	
<p>3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:</p> <p>a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;</p> <p>b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;</p> <p>c) cessazione dell'attività.</p>	<p>3. È disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi:</p> <p>a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;</p> <p>b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;</p> <p>c) cessazione dell'attività;</p> <p><b>c-bis) mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo, non superiore a quarantacinque giorni, comunicato dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) per l'adempimento tardivo, nonché delle altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi.</b></p>
<p>4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.</p>	<p>4. <b>I soggetti</b> cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione <b>o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione, controllo oppure di dipendente o collaboratore ai sensi dell'articolo 128-novies, comma 2, presso persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché</b></p>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
	siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.
	<b>4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la previsione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.</b>
5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.	5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare, <b>nei confronti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi</b> , la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.
6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c), e del comma 3.	6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere <b>a-bis</b> ), b) e c), e del comma 3 <b>e pubblica gli stessi nel proprio bollettino elettronico in seguito al decorso dei termini di impugnazione previsti dalla legge.</b>
Titolo VIII. Capo V "Altre sanzioni"	
Articolo 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)	Articolo 144 (Altre sanzioni amministrative alle società o enti)
1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state	1. <i>Identico:</i>

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:	
a) <i>omissis</i>	
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;	b) inosservanza degli articoli 116, 123, <b>123-bis</b> , 124, 126-quater e 126-novies, comma 3, 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies, 126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, <b>3 e 4</b> , 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 125-decies, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01 e 128-decies, comma 2 e <b>comma 2-bis</b> , o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;	c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-quater, 122-bis, <b>comma 2, 124.1, 124.2, 124-bis, 125, commi 1-quinquies, 2, 3 e 4</b> , 125-bis, commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, <b>125-septies, comma 2</b> , 125-octies, commi 2, <b>2-bis</b> e 3, <b>125-octies.1</b> , 125-decies, <b>125-undecies, 125-terdecies, comma 2</b> , 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies, 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies, comma 1, 126-vicies, 126-viciessemel, 126-viciester, 127, comma 01, <b>127-ter</b> e 128-decies, commi 2 e 2-bis, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;
d)-e) <i>omissis</i>	
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies;	e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli articoli 120-octies, 120-novies, 120-un-decies, <b>120-undecies.1 commi 2, 3 e 4</b> , 120-duodecies, 120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies, 120-noviesdecies;
<i>omissis</i>	
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:	4. <i>Identica</i> :

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.G. n. 321
a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure <b>inibitorie</b> adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;	a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a);	b) <i>identica</i> ;
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le offerte.	c) <i>identica</i>

## **Articolo 2** *(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)*

L'**articolo 2** modifica il titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 141 del 2010, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

L'**articolo 2** apporta modifiche al titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 141 del 2010, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e sono, altresì, volti a dare attuazione, all'articolo 37 della direttiva europea sul credito ai consumatori ([Direttiva \(UE\) 2023/2225](#), d'ora in poi CCD2) secondo i criteri direttivi fissati in legge di delegazione europea.

La relazione illustrativa evidenzia, in particolare, che l'oggetto degli interventi realizzati in attuazione della delega consiste:

- nell'esercizio dell'opzione contenuta all'articolo 37, paragrafo 3, CCD2, con conseguente non applicazione dei requisiti di abilitazione e registrazione ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese come definite nella [raccomandazione 2003/361/CE](#), che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale;
- nella definizione delle caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

In particolare, il **comma 1, lettera a) dell'articolo 2** modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010, prevedendo specifiche esenzioni volte a delimitare il perimetro delle attività riservate di agenzia e mediazione di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* del TUB.

Il **numero 1), punto 1.1)**, abroga la lettera a) dell'articolo 12 che esentava la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e prestatori di servizi (di seguito, gli «esercenti»), di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni.

Il **numero 1), punto 1.3)**, introduce la nuova lettera b-*bis*) al comma 1 dell'articolo 12, al fine di esentare dalla riserva di attività di agenzia e di mediazione creditizia i fornitori di servizi di *crowdfunding*, operanti nei confronti delle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al [regolamento \(UE\) 2020/1503](#).

La relazione illustrativa osserva inoltre che all'articolo 17, comma 4-*quater*.1 del decreto legislativo n. 141 del 2010 si introduce la compatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, al fine di consentire ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di poter prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori.

In merito ai servizi di *crowdfunding*, il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina il finanziamento collettivo esclusivamente alle imprese, non prendendo in considerazione l'intermediazione a favore dei consumatori. Nulla osta, tuttavia, che i fornitori di servizi di *crowdfunding* possano erogare anche credito al consumo, qualora siano a ciò autorizzati ai sensi del Titolo V del TUB, o prestare attività di intermediazione del credito ove mettano in relazione un consumatore e un finanziatore professionale.

In questo contesto, gli scenari prospettabili sono:

- prestazione del servizio di *crowdfunding* esclusivamente alle imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, per cui è già prevista un'architettura di vigilanza al livello nazionale. In questo caso, si ritiene di poter esentare tali fornitori dalla riserva di attività di agenzia e mediazione creditizia ai sensi della lettera b-*bis*) dell'articolo 12; l'esenzione mira a razionalizzare l'assetto della supervisione su tale categoria di operatori, evitando duplicazioni di oneri, in coerenza con quanto previsto per gli altri intermediari vigilati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), e tenendo conto della circostanza che il ricorso da parte dei fornitori di servizi di *crowdfunding* ad un prestatore di servizi di pagamento per la gestione dei flussi finanziari collegati alle campagne pubblicate sulle loro piattaforme risulta necessario e funzionale allo svolgimento dell'attività riservata;
- prestazione del servizio di *crowdfunding* alle imprese in combinazione con quello ai consumatori o esclusiva prestazione del servizio di *crowdfunding* nei confronti dei consumatori.

In questo ultimo caso, i fornitori di servizi di *crowdfunding*, ove svolgano attività di intermediazione creditizia nei confronti dei consumatori, saranno tenuti – limitatamente a tale attività – al rispetto delle regole della CCD2 sugli intermediari del credito e, correlativamente, all'iscrizione presso il registro degli agenti e mediatori creditizi (OAM) in qualità di mediatori.

**Al comma 1, lettera b),** viene introdotto un nuovo **articolo 12-*bis*** al Capo II, Titolo IV del decreto legislativo n. 141 del 2010, sulla vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito e che recepisce l'articolo 37 della CCD2. L'ambito di applicazione della CCD2 si estende alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi, a eccezione di quelle operazioni di minore rischiosità per il consumatore e quindi espressamente escluse dalla CCD2. Ne deriva che i fornitori di beni e servizi potrebbero potenzialmente:

- svolgere un'attività di credito a titolo accessorio rilevante ai sensi della CCD2, tramite la concessione di dilazioni di pagamento del prezzo di acquisto di beni e servizi da loro offerti;

- svolgere un'attività qualificata dalla CCD2 come intermediazione del credito a titolo accessorio, operando in modo analogo agli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi.

La relazione illustrativa precisa che l'articolo 37 della CCD2 prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare anche per tali soggetti un adeguato sistema di abilitazione o registrazione e un sistema di vigilanza sugli stessi. Tale regolamentazione è controbilanciata dalla possibilità di disporre l'esenzione dall'obbligo di abilitazione/registrazione per i fornitori di beni o servizi che:

- si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della normativa europea,
- agiscano, a titolo, come intermediari del credito o come creditori, purché la dilazione di pagamento per l'acquisto dei beni o servizi da essi offerti sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento. Rimane ferma, però, la necessità di prevedere forme di vigilanza anche su questi soggetti per i quali è stata esercitata l'opzione di non imporre un regime di registrazione/abilitazione.

L'**introduzione dell'articolo 12-bis** permette di escludere dalla riserva di attività a favore di agenti e mediatori creditizi la presentazione o la proposta ovvero la conclusione, da parte degli esercenti, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V TUB, o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito.

E' previsto inoltre l'obbligo per gli esercenti non PMI, sia che agiscano come creditori sia che agiscano come intermediari del credito, di iscrizione in un registro tenuto dall'OAM. L'impianto di vigilanza previsto sui predetti soggetti prevede l'attribuzione di poteri di supervisione all'OAM cui sono affidati anche poteri ispettivi e di indagine, secondo quanto previsto dal **comma 7** del nuovo articolo 12-bis. Questa soluzione si applica agli esercenti sia che svolgono a titolo accessorio intermediazione creditizia per l'acquisto di beni o servizi; sia che concedono dilazioni di pagamento a titolo accessorio ricomprese nell'ambito di applicazione della direttiva.

Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 12-bis permette di esentare le microimprese e le PMI dall'obbligo di abilitazione/registrazione, per ragione di proporzionalità degli oneri imposti sugli esercenti. Resterebbe, invece, ferma anche per tali soggetti la previsione di un regime di vigilanza, in quanto lo schema in esame, al **comma 8** dell'articolo 12-bis, assicura comunque all'OAM il potere di intervenire su segnalazione delle banche, degli intermediari finanziari, previsti dal Titolo V del TUB o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito, che stipulano delle convenzioni con esercenti (microimprese o PMI), o di ogni altro soggetto interessato, per verificare il rispetto della disciplina prevista ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.



La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'OAM comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. L'OAM può, a seguito di tale segnalazione, richiedere agli stessi esercenti (microimprese o PMI) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Sono, inoltre, previste sanzioni pecuniarie e interdittive all'esercizio dell'attività di concessione di dilazioni di pagamento o collocamento di finanziamenti svolta a titolo accessorio (da 500 a 30.000 euro).

Pertanto, sulla base delle modifiche apportate, il regime applicabile ai fornitori di beni e prestatori di servizi qualificabili come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio, rispetto alla propria attività principale, determina che:

- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 122, comma 1, lettere *i-bis*) e *i-ter*), del TUB non sono soggetti alla riserva di attività sulla concessione di finanziamenti né alle disposizioni sul credito ai consumatori. Tuttavia, se gli stessi fornitori praticano la dilazione sulla base di un accordo che prevede la cessione contestuale o successiva del credito pro-soluto a un soggetto terzo, allora la dilazione si considera soggetta alla direttiva CCD2 e il terzo cessionario sarà tenuto al rispetto degli obblighi previsti dal TUB per i finanziatori;
- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento gratuite, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso, senza offerta di credito da parte di un terzo, per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, non sono soggetti alla riserva di attività sulla concessione di finanziamenti, ma sono sottoposti alle disposizioni sul credito ai consumatori, applicabili a tale tipologia di soggetto finanziatore, e sono soggetti al regime di cui al nuovo articolo 12-*bis* in modo difforme a seconda della propria categoria dimensionale;
- i fornitori di beni o i prestatori di servizi che presentano, propongono o concludono contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni o servizi da essi offerti sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, gli intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito non rientrano nella riserva prevista dall'articolo 128-*quater* e 128-*sexies* del TUB per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ma sono sottoposti alla disciplina del credito al consumo loro applicabile quali intermediari del credito a titolo accessorio e sono soggetti al regime di cui all'articolo 12-*bis* in modo difforme a seconda della propria categoria dimensionale (es., solo per i fornitori di beni e i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole/medie imprese è prevista la registrazione presso l'OAM).

**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AGI 321
<p>Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)</p>	<p>Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)</p>
<p>1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:</p>	<p>1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia:</p>
<p><b>a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;</b></p>	<p>a) <i>abrogata</i></p>
<p>b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;</p>	<p>b) <b>presentazione o la proposta ovvero la conclusione</b>, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;</p>
<p>c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste</p>	<p><b>b-bis) la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonché di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;</b></p> <p>c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni</p>

**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AGI 321
<p>di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.</p> <p>Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.</p>	<p>possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.</p> <p>Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalità associative.</p>
<p><b>1-bis.</b> Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.</p>	<p><b>1-bis.</b> Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.</p>
<p><b>1-ter.</b> Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto</p>	<p><b>1-ter.</b> Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.</p>

**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AGI 321
<p>legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatori, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.</p>	<p><b>209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</b> Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatori, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.</p>
<p><b>1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individua, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia</b></p>	<p><b>abrogato</b></p>
<p>2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.</p>	<p>2. Per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, <b>non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito</b> e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi.</p>

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall'art. 2  
dell'AGI 321

«Art. 12-bis

*(Registrazione e vigilanza dei fornitori di  
beni o prestatori di servizi che operano  
come intermediari del credito o creditori a  
titolo accessorio)*

1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.

2. L'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni di cui al comma 3, sono annotati i dati comunicati ai sensi del comma 3 lettera a) e, in un'apposita sezione del medesimo registro, i dati comunicati ai sensi del comma 3, lettera b).

3. Sono comunicate al registro di cui al comma 2 le informazioni, definite ai sensi del comma 4, riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, secondo le seguenti modalità:

a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o degli altri soggetti autorizzati o

**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

**Testo vigente**

**Modificazioni apportate dall'art. 2  
dell'AGI 321**

abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano le convenzioni di cui al comma 1 anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;

b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 122, comma 1, lettere *i-bis*) e *i-ter*) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e in osservanza di quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del medesimo testo unico, concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.

4. L'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro di cui al comma 2, le modalità e i termini delle comunicazioni nonché eventuali variazioni alle stesse in modo che sia garantita:

a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 e dei relativi aggiornamenti;

b) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata di cui al comma 3;

c) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;

d) i criteri di determinazione del contributo dovuto, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e della sezione dedicata,

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)

**Testo vigente**

**Modificazioni apportate dall'art. 2  
dell'AGI 321**

nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.

5. Ai fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'attività rispettivamente svolta, nonché l'articolo 13, comma 1-*bis*, del presente decreto.

6. L'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro di cui al comma 2, e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. I soggetti che effettuano la comunicazione ai sensi del comma 3, lettera a), hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati.

7. L'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al comma 3 della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. L'Organismo può effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di



**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

**Testo vigente**

**Modificazioni apportate dall'art. 2  
dell'AGI 321**

controllo dell'Organismo è applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi di cui al comma 3 la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario al diverso soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.

8. Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che esercitano le attività previste dal comma 1 o dal comma 3, l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni di cui al comma 1, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5. A tali fini, l'Organismo può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo, l'Organismo medesimo applica nei confronti dei



**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

**Testo vigente**

**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AGI 321**

fornitori di beni o prestatori di servizi di cui al presente comma:

- a) il richiamo scritto;
- b) l'inibizione dalla continuazione dell'attività di cui al presente articolo per un periodo non superiore ai tre mesi;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.

9. Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE non è consentito l'esercizio delle attività previste dai commi 1 e 3 in assenza dell'annotazione nel registro di cui al comma 2.

10. La violazione di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 fino al 10 per cento del fatturato. L'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ove accerti l'omessa comunicazione prevista dal comma 3 lettera a) da parte della banca, dell'intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo sino all'adempimento dell'obbligo comunicazione di, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorità competente.

11. Nella determinazione delle sanzioni previste dai commi 7, 8 e 10, l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, considera ogni circostanza

**Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)**

**Testo vigente**

**Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AGI 321**

rilevante e, in particolare, le circostanze di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 1-*ter*, del medesimo testo unico.

12. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dai commi 7, 8 e 10 affluiscono al bilancio dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.

13. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro di cui al comma 2.»

Il **comma 1, lettera c), dell'articolo 2** in esame modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 141 del 2010.

Il **numero 1)** ripristina, al comma 1-*bis*, la potestà del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, di stabilire ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-*terdecies*, comma 2 e 124.2 comma 2, TUB definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza, indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi, sia prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.

Il **numero 2)** introduce il nuovo comma 1-*ter* che attribuisce all'OAM le potestà regolamentari relativamente ai:

- requisiti di conoscenza e competenza, nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, dei loro dipendenti e collaboratori, nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 3;

- caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto della disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capi I-*bis* e II, del TUB.

Il **numero 3)** sostituisce la rubrica, mentre le **lettere d), e), f)**, e le disposizioni di cui al **comma 2** dell'articolo in commento introducono alcuni interventi di coordinamento agli articoli 14, 17, 18, 20, 21, 23 e 24 decreto legislativo n. 141 del 2010.

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AG. 321
Art. 13 <i>(Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)</i>	Art. 13 <i>(Ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per i soggetti di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e all'articolo 12-bis)</i>
1. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.	1. <i>Identico</i>
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: a) gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 120-terdecies, comma 2, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia	<b>1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, può stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli 120-terdecies, comma 2 e 124.2 comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, definendo anche accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza indipendente svolto dal soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco dei mediatori creditizi sia prestato in modo</b>

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (D.Lgs. 141/2010)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 2 dell'AG. 321
<p>prestato in modo effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore;</p> <p>b) con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</p> <p>1) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, dei loro dipendenti e dei collaboratori;</p> <p>2) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>	<p><b>effettivamente indipendente e nell'interesse del consumatore.</b></p> <p><b>1-ter. L'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilisce con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:</b></p> <p><b>a) requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dei loro dipendenti e collaboratori, nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3;</b></p> <p><b>b) caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, così che esse favoriscano il rispetto dalla disciplina prevista ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II, del medesimo testo unico.</b></p>

### Articolo 3

#### *(Modifiche di coordinamento su provvedimenti normativi rilevanti in materia di credito al consumo)*

L'**articolo 3** reca ulteriori interventi di coordinamento su altri provvedimenti normativi rilevanti in materia di credito al consumo.

L'**articolo 3** reca alcune modifiche rispettivamente:

- al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice al consumo);
- al [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#) (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#) (Codice delle assicurazioni private);
- [alla legge 7 dicembre 2023, n. 193](#) (Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, cosiddetta “legge sull’oblio oncologico”).

In particolare, il **comma 1** interviene sulle previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, abrogando la **lettera d) del comma 1 dell’articolo 144-bis**, che attribuiva al Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*, funzioni di autorità competente in materia di credito al consumo.

Il **comma 2** dispone modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con particolare riferimento **all’articolo 28** (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). Nel dettaglio, si novella l’articolo 28 per recepire compiutamente la disciplina dell’articolo 14, paragrafi 3 e 5, della direttiva CCD2 (relativa ai contratti di credito ai consumatori), relativa alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate al contratto di credito.

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall’art. 3 dell’AG. 321
Art. 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo)	Art. 28 (Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di	<b>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS</b>

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AG. 321
attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario.	<b>di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, i finanziatori, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o, tenendo conto delle considerazioni di proporzionalità, del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta dal finanziatore.</b>
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1.	<b>2. L'IVASS può definire il contenuto standard dei contratti di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il finanziamento, ai fini della valutazione di equivalenza di cui al comma 1.</b>
<i>2-bis.</i> Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale	<b><i>2-bis.</i> Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dai finanziatori o da loro incaricati ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che offre un livello di garanzia equivalente secondo quanto previsto dal comma 1. I finanziatori o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale.</b> <b><i>2-ter.</i> Il cliente ha il diritto di confrontare le offerte di assicurazione la cui sottoscrizione sia necessaria per ottenere il credito al</b>

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AG. 321
	consumo per almeno tre giorni, senza che le offerte stesse vengano modificate e salvo che richieda la stipula della polizza prima della scadenza del termine, ed è informato di tale diritto in fase precontrattuale da parte dei finanziatori o, in alternativa, delle compagnie di assicurazione.

Il **comma 3** modifica l'articolo 120-*quinquies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per adeguarlo alla direttiva CCD2.

Infine, il **comma 4** dispone modifiche alla legge 7 dicembre 2023, n. 193 sull'oblio oncologico. Con riferimento all'articolo 2 della legge 193 del 2023, relativo all'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, la **lettera a) del comma 4** sostituisce il comma 7, allo scopo di modificare l'assetto istituzionale previsto per l'attuazione della norma in linea con l'articolazione delle competenze delle Autorità preposte ai settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento.

La relazione illustrativa sottolinea che si elimina il riferimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), in quanto la materia oggetto della normativa di attuazione eccede l'ambito di competenza dello stesso.

Inoltre, tali interventi normativi sono altresì funzionali al corretto recepimento degli articoli 14, paragrafo 4, e 18, della direttiva CCD2. In particolare, l'articolo 14 della direttiva vieta l'uso delle informazioni relative alla diagnosi di malattie oncologiche ai fini della stipula di una polizza assicurativa collegata a un contratto di credito decorso un periodo di tempo che deve essere stabilito dagli Stati membri, in sede di recepimento della direttiva, e che in ogni caso non può superare i 15 anni dalla fine delle cure mediche. L'articolo 18 vieta in generale l'utilizzo dei dati sulla salute per l'effettuazione della valutazione del merito di credito.

Con la riformulazione del comma 7 viene conferito direttamente alle Autorità di vigilanza di settore, ossia alla Banca d'Italia e alla Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di emanare disposizioni attuative nei rispettivi ambiti di competenza, analogamente a quanto già previsto per l'IVASS dal comma 7.



La **lettera b) del comma 4** dell'articolo in esame modifica l'articolo 5, comma 4, della legge 193 del 2023. In particolare, fermo restando il potere di vigilanza da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sull'applicazione generale della legge (che riguarda anche i contratti diversi da quelli bancari, assicurativi e di investimento), il **comma 4** viene modificato per conferire alle Autorità di vigilanza di settore la supervisione specifica sul rispetto delle disposizioni attuative da esse stesse emanate. Tale previsione mira a garantire un efficace controllo degli obblighi di trasparenza, già in capo alle Autorità di settore, e a evitare sovrapposizioni di competenze e problemi di coordinamento tra Autorità.

Legge 7 dicembre 2023, 193, oblio oncologico	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AG 321
Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi)	Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi)
commi 1-6 [omissis]	commi 1-6 [omissis]
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.	<b>7. La Banca d'Italia e la Consob, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabiliscono, per le materie di rispettiva competenza, le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</b>
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 3 dell'AG 321
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)	Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
1-3 [omissis] 4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.	1-3 [omissis] 4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. <b>La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, vigilano sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 7.</b>



## **Articolo 4** ***(Disposizioni d'attuazione)***

L'**articolo 4** disciplina la tempistica di attuazione delle disposizioni del decreto in esame, riguardanti l'istituzione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi, gli obblighi di comunicazione a seguito dell'istituzione del registro e l'attuazione delle modifiche disposte alla legge sull'oblio oncologico.

L'**articolo 4**, con riferimento all'istituzione del registro dei fornitori di beni e prestatori di servizi di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, prevede al **comma 1** che l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) adotti le disposizioni secondarie di attuazione previste ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 12-*bis* entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 2** stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 12-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 141 del 2010 (banche, intermediari finanziari, fornitori di beni o prestatori di servizi che concludono contratti di credito a titolo accessorio), sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi dall'istituzione del registro di cui al comma 1 del presente articolo.

Infine, il **comma 3** detta disposizioni d'attuazione delle modifiche disposte alla legge sull'oblio oncologico. La Banca d'Italia, la Consob e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano le disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (vedi scheda articolo 3).

**Articolo 5**  
***(Clausola di invarianza finanziaria)***

**L'articolo 5** contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

L'**articolo 5, comma 1** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 2** dispone che le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

## **Articolo 6** *(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

■ L'**articolo 6** contiene l'entrata in vigore e alcune disposizioni transitorie.

L'**articolo 6** al **comma 1** stabilisce che il decreto entra in vigore **il giorno successivo** alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il **comma 2** precisa che i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto **entro il 20 novembre 2026**, ovvero entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del TUB, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie.

Il **comma 3** introduce disposizioni derogatorie rispetto a quanto previsto dal comma 2 con riferimento ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato, stipulati prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 e ancora in essere. In questi casi, si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della CCD2, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia.